

VADEMECUM CARTELLONISTICA

Per meglio comprendere le iniziative del CDQ in tema di cartellonistica vi riporto di seguito una sintesi delle varie disposizioni del codice della strada e dei regolamenti comunali che disciplinano il posizionamento degli impianti pubblicitari sulle strade del Comune di Roma.

Questa sintesi può essere utilizzata anche dagli inserzionisti per verificare se la ditta che ha effettuato il posizionamento della loro pubblicità ha rispettato le prescrizioni di legge e quindi agire di conseguenza per non incorrere in sanzioni.

Distanza tra due cartelloni:

Attualmente ogni cartellone pubblicitario che sia stato installato nelle strade di quartiere e nelle strade locali del centro abitato di Roma deve risultare posizionato ad almeno 25 metri dal più vicino impianto: questa distanza minima può essere ridotta a 15 metri solo se gli impianti vicini sono di dimensioni uguali o inferiori a metri 1,20 x 1,80.

Distanze da incroci e semafori

Attualmente ogni cartellone pubblicitario che sia stato installato nelle strade di quartiere e nelle strade locali del centro abitato di Roma deve risultare posizionato ad almeno 25 metri da ogni semaforo o da ogni incrocio, se sprovvisto di semafori: questa distanza minima può essere ridotta a 15 metri solo se gli impianti sono di dimensioni uguali o inferiori a metri 1,20 x 1,80.

Distanze dalle strisce pedonali:

Attualmente ogni cartellone pubblicitario che sia stato installato nelle strade di quartiere e nelle strade locali del centro abitato di Roma deve risultare posizionato ad almeno 25 metri da ogni attraversamento pedonale: questa distanza minima può essere ridotta a 15 metri lungo le strade urbane di quartiere ed a 10 metri lungo le strade locali solo se gli impianti sono di dimensioni uguali o inferiori a metri 1,20 x 1,80.

Posizione degli impianti sui marciapiedi:

Sui marciapiedi non possono essere installati cartelloni pubblicitari che risultino collocati:

- a meno di metri 3,00 dai bordi dei marciapiedi nel caso di autostrade interne al centro abitato, con possibilità (per quelle in cui già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata delle costruzioni fisse, muri e filari di alberi di altezza non inferiore a 3 m) di posizionare gli impianti pubblicitari in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi;
- a meno di metri 1,50 dai bordi dei marciapiedi nel caso di strade urbane e strade locali;
- sempre e comunque in modo da lasciare libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2,00 metri.

Per completezza riporto anche uno stralcio della normativa che prevede le sanzioni amministrative in caso di accertamento della violazione alla normativa vigente in materia di affissioni:

"In caso di violazione alla normativa vigente delle affissioni che se dovessero essere accertate come tali da chi di dovere comporterebbero l'applicazione anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di cui - ai sensi del 1° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento di Pubblicità, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37/2009, - sono soggetti passivi anche "in via solidale il soggetto richiedente la pubblicità ed il soggetto che produce o vende il bene o servizio oggetto della pubblicità".

Per quanto concerne l'importo della suddetta sanzione amministrativa, si mette in evidenza che il comma 10-bis dell'art. 36 della legge n. 111 del 15 luglio 2011 ha sostituito il comma 12 dell'art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (con cui è stato approvato il nuovo Codice della Strada) con il seguente testo: *"Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato".*

Ulteriori informazioni sull'argomento possono essere reperite visitando il sito www.cartellopoli.net a cui peraltro anche noi ci siamo riferiti per acquisire le nostre informazioni.